

N. R.G. 37/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **37/2018**, promossa da:

AHRCOS SRL (C.F. 01907030389), con il patrocinio dell'avv. FERRERIO ANDREA e dell'avv. KUMBASAR MONICA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FERRERIO ANDREA

ATTORE/I

contro

TECO S.R.L. (C.F. 01880490386), con il patrocinio dell'avv. VENTURI STEFANO. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VENTURI STEFANO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Teco s.r.l. ha ottenuto in data 15/11/2017 il decreto ingiuntivo n. 1366/2017 nel procedimento avente R.G. 3291/2017.

In tale procedimento monitorio, la Teco s.r.l. deduce di aver fornito le merci e le prestazioni indicate nelle fatture nn. 7/2016 ed 8/2016 del 22/2/16 per il complessivo importo di € 68.835,22, Iva compresa: il tutto per lavori eseguiti esclusivamente presso il Cimitero Monumentale di Casumaro, frazione di Cento (FE), di cui al DDT n. 2/2015 che si produce (doc. 3 fasc. monitorio). Deduce che Ahrcos s.r.l., senza mai sollevare la minima eccezione in merito all'opera eseguita, ha provveduto al pagamento integrale della fattura 8/16 e, quanto alla fattura 7/2016, della minor somma di € 20.000,00, restando

pagina 1 di 8



pertanto debitrice dell'importo residuo di € 28.819,22.

Ottiene quindi la condanna di Ahrcos s.r.l. al pagamento della somma di € 28.819,22 oltre interessi ex D. Lgs 231/02 sino al saldo, nonché spese di procedura.

La società Ahrcos s.r.l. ha convenuto in giudizio la società Teco s.r.l. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1366/2017, chiedendo in via preliminare principale dichiarare nullo e/o invalido e di nessun effetto e comunque revocare in toto per improponibilità della domanda il decreto ingiuntivo n°1366/2017 emesso in data 14-15/11/2017 dal Tribunale intestato a favore della Teco S.r.l.. In via preliminare subordinata: respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta.

Nel merito, ha chiesto di dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo n°1366/2017 emesso in data 14-15/11/2017 dal Tribunale intestato per abuso del processo e per mancanza dei presupposti, condizioni e requisiti di legge nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto, della pretesa creditoria della Teco S.r.l.; disporre ex art. 1668, comma I, c.p.c. la riduzione del prezzo del contratto di sub appalto inter partes nella misura ritenuta equa e di giustizia a fronte dei vizi e dei difetti dell'opera eseguita dalla società opposta e condannare la Teco S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla Ahrcos S.r.l. nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.

Costituendosi in data 20/04/2018, la Teco s.r.l. ha depositato nel presente fascicolo telematico la comparsa di costituzione relativa alla causa R.G. 38/2018 pendente tra le stesse parti: nella comparsa si fa riferimento ai lavori presso altro cantiere, quello di Cento in Corso Guercino n. 66, contabilizzati attraverso la fattura 49/2016, prendendo posizione rispetto alle eccezioni contenute nel diverso atto di citazione in opposizione (di cui alla causa R.G. 38/2018) e si allegano i documenti relativi al fascicolo monitorio di quella causa.

Rilevato d'ufficio l'errore di deposito relativo alla comparsa di costituzione e risposta all'esito della prima udienza successiva all'assegnazione del fascicolo pervenuto a questo giudice da altro magistrato, la Teco s.r.l. ha depositato una nuova comparsa in cui ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione; in via principale, respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto anche in ragione della intervenuta decadenza del diritto e prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte; in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse pretese, comunque condannare AhRCOS srl, al pagamento della somma di € 28.819,22 ovvero di*



quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia in esito alla espletando istruttoria, oltre ad interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Vinte spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

All’esito, la AhrCOS s.r.l. ha integrato le proprie conclusioni con la richiesta di accertare e dichiarare che la Teco S.r.l. è irrimediabilmente decaduta dal diritto di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, respingendo tutte le avverse eccezioni e domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

L’opponente ha preliminarmente eccepito l’improponibilità della domanda di controparte essendo la presente controversia soggetta a valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, contenuta nel contratto di subappalto stipulato in data 3/9/2015 (doc. 1 fascicolo di parte attrice opponente), all’art. 25.

L’eccezione non è fondata, in quanto la prestazione il cui corrispettivo è richiesto in sede monitoria e di cui alla fattura n. 7/2015 non rientra nell’oggetto del contratto.

All’art. 2 il contratto in parola prevede che: *“La ditta AhRCOS conferisce e la subappaltatrice assume, ex art. 1655 c.c., il compimento delle opere descritto al successivo punto 7”*.

Il punto 7 della copia del contratto prodotta dall’opponente gravata del relativo onere avendo formulato la *exceptio compromissi*, contiene un errore di stampa al primo paragrafo che, nell’individuare l’oggetto del contratto così recita: *“L’opera è appaltata a misura, per dare l’esecuzione dei lavori relativi alle Errore. L’origine riferimento non è stata trovata..”*

Non vi sono in atti altre copie del contratto con l’indicazione completa delle opere subappaltate. Ad ogni modo, proseguendo la lettura del par. 7 del contratto d’appalto si verifica che, nella pattuizione dei prezzi le parti hanno fatto riferimento solo alla posa e non alla fornitura: *“Sono stati pattuiti i seguenti prezzi unitari: Ripassatura di copertura con tegole marsigliesi 5,50 /mq; Solo posa linea vita come da schema 4.000,00 €/corpo; Solo posa di manto impermeabilizzante 3,50 /mq Solo posa di canale di gronda cm. 3,00 €/mq.; Rimozione di porzioni piano esistente e solo posa di assito grezzo 7,00/mq. L’importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in circa 20.000,00, di cui 1.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Rimane inteso che la subappaltatrice sarà tenuta ad eseguire soltanto le tipologie e le quantità ordinate al momento, senza quindi impegno della AhrCOS a far eseguire l’intero importo presunto, senza che la subappaltatrice potrà pretendere indennizzi di sorta per la diminuzione o l’aumento dell’importo presunto, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile. Il corrispettivo dell’appalto, determinato a misura in base al computo metrico allegato e facente parte integrante del presente contratto, è accettato dalla subappaltatrice secondo le indicazioni dettate dal progetto e dal Direttore dei lavori, ed in ogni caso nel rispetto dell’esecuzione a perfetta regola d’arte”*.



Neppure, l'opponente Ahrkos s.r.l. ha ritenuto di allegare il computo metrico al quale fa riferimento il citato par. 7 al fine di dimostrare che nell'oggetto del contratto era ricompresa anche la fornitura dei materiali di cui alla fattura azionata in sede monitoria.

Non v'è dubbio infatti – e di tanto si dà atto nel ricorso per decreto ingiuntivo – che la fattura 7/2016 ha ad oggetto la fornitura del materiale poi utilizzato nell'appalto in questione. Ebbene, la fornitura dei materiali non era oggetto del contratto di subappalto (il cui corrispettivo è stato oggetto della fattura n. 8/2016 non azionata in sede monitoria) ed è dunque stata fatta oggetto di un diverso rapporto contrattuale, non regolato – a quanto risulta dagli atti di causa - da un contratto scritto e rispetto al quale è inoperante la clausola compromissoria in questione.

In sostanza, le parti appaiono avere integrato il subappalto con la fornitura dei materiali da parte di Teco s.r.l.

Con ulteriore motivo di opposizione, Ahrkos s.r.l. deduce che Teco s.r.l., per recuperare crediti scaturenti da un unico rapporto inerente il subappalto relativo a tre diversi cantieri (ossia il cimitero monumentale di Casumaro, frazione di Cento (FE) di cui al presente giudizio, l'unità immobiliare sita a Cento (FE) in Corso Guercino n°66 e l'Oratorio della Chiesa di San Paolo Apostolo a Concordia sulla Secchia (MO), frazione di Fossa), la sub appaltatrice ha contestualmente richiesto al Tribunale intestato l'emissione di tre diversi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, ponendo in essere una condotta processuale sleale, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e del giusto processo. Tale condotta fonderebbe la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per abuso del processo.

L'eccezione, che richiama la giurisprudenza in tema di divieto di parcellizzazione del credito, non è fondata. Il principio secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo e che ne consegue che le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili riguarda anzitutto il caso il cui il credito abbia fonte in un unico rapporto obbligatorio.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile*



alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017).

Alla luce dei sopra esposti principi, occorre rilevare che i decreti ingiuntivi ottenuti da Teco s.r.l. hanno ad oggetto rapporti contrattuali diversi (seppure tra le medesime parti) e non un medesimo rapporto di durata. Deve infatti osservarsi che trattasi di cantieri diversi, regolati da diversi contratti di subappalto, per cui il credito azionato in relazione a ciascuno di essi non risulta per alcun verso inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione ad un altro, né i tre crediti sono fondati sul medesimo fatto costitutivo. Dunque è da ritenersi che la subappaltatrice ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione.

L'opposizione anche sotto tale profilo è quindi infondata.

Venendo al merito, Ahrkos s.r.l. lamenta l'esistenza i gravi vizi e difetti dell'opera svolta dalla Teco s.r.l., riferendola alla esecuzione delle opere di lattoneria, di rimozione manto e di ricopertura, di rimozione dei tavelloni e di posa assito, di messa in opera di membrana impermeabile della copertura del Cimitero Monumentale di Cento (FE), frazione Casumaro, rimasto seriamente danneggiato dal terremoto. Deduce che le lavorazioni svolte dalla Teco S.r.l. hanno ben presto evidenziato gravi vizi, difetti e difformità, in particolare si sono verificate copiose infiltrazioni dalla copertura come emerge dalla mail della direzione dei lavori e della stazione appaltante Comune di Cento (FE).

Come detto, tra le parti è pacificamente stato stipulato un contratto di subappalto. I requisiti del modello contrattuale consistono nell'assunzione da parte di un soggetto (nella specie Teco s.r.l.) dell'obbligo di realizzare un'opera o un servizio dal committente, nella organizzazione dei mezzi necessari, nella gestione a proprio dietro un corrispettivo in denaro.

Non è contestato che la subappaltatrice abbia effettuato la fornitura di cui alla fattura azionata in sede monitoria.

Deduce la Ahrkos s.r.l. di avere contestato che le lavorazioni svolte dalla Teco S.r.l. hanno evidenziato gravi vizi, difetti e difformità: rileva in particolare che si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua dalla copertura. Richiede quindi ai sensi dell'art. 1668 c.c. la riduzione del prezzo.

La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si configura non come una garanzia in senso tecnico, ma nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento. Tale azione di riduzione del prezzo è pacificamente applicabile al contratto di subappalto.

Orbene, i rimedi previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del



contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c. possono quindi essere esercitati dal committente (come dal subcommittente) purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c.

Ciò premesso, l'eccezione di decadenza proposta da Teco s.r.l. non può essere esaminata: difatti, l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per i difetti dell'opera commissionata non è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti e considerato il disposto di cui agli artt. 1667 e 2969 c.c.

Posto che, come è noto, le eccezioni in senso stretto, a pena di decadenza, devono essere formulate dal convenuto in sede di tempestiva costituzione in giudizio, l'eccezione, formulata al momento del deposito della seconda comparsa di costituzione in data 29/06/2018, non può che considerarsi tardiva.

A nulla rileva che Ahrkos s.r.l. abbia avuto comunque conoscenza della stessa, in quanto la comparsa contenente l'eccezione era stata depositata tempestivamente in altro giudizio di cui comunque l'opponente era parte e che in questo giudizio fosse stata depositata la comparsa relativa a quel giudizio, contenente anch'essa eccezione di decadenza: difatti, l'eccezione è ritualmente proposta, solo quando sia specificamente allegato il fatto estintivo, modificativo o impeditivo e invocando l'applicazione del relativo effetto alla situazione giuridica sottoposta al giudizio. Non può quindi considerarsi ritualmente proposta un'eccezione di decadenza riferita ad altro cantiere.

Ad ogni modo, la domanda di riduzione del prezzo non può essere accolta in quanto sfornita del necessario supporto probatorio.

Va rilevato che, in tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore, anche l'azione di riduzione del prezzo, esercitata in questa sede da Ahrkos s.r.l.

L'azione, pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla stessa norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenza di un inadempimento contrattuale. Il committente ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario delle difformità dell'opera, a meno che queste ultime non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause tali da incidere di per se stesse sul pregio dell'opera.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto infatti modo di precisare che *“il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell'opera, a meno che queste difformità non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell'opera; in tal caso la riduzione, che, di regola, deve essere determinata*



in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per la eliminazione delle difformità". (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 169 del 10/01/1996).

La mail prodotta al doc. 5 fascicolo di parte attrice opponente riporta una missiva di Alessandro Palazzi (soggetto di cui in citazione non si allega la qualità) indirizzata al Comune di Cento (committente di AhrCOS s.r.l.) ove si legge che *“abbiamo ricevuto alcune lamentele da parte dei cittadini di Casumaro, in quanto, come avevo segnalato, a seguito dei lavori di rispristino post-sisma, sono presenti alcune infiltrazioni prove copertura che hanno scrostato il soffitto”*.

Come si evince dalla lettura, la missiva fa riferimento ad infiltrazioni dalla copertura.

Ebbene, dal generico fatto delle infiltrazioni, anche qualora riscontrato, non può desumersi che le stesse siano la conseguenza di vizi nella fornitura (peraltro effettuata nell'autunno 2015, cfr. DDT al doc. 3 fascicolo monitorio) dei materiali di cui alla fattura 7/2016, azionata in sede monitoria.

Neppure la circostanza è stata allegata da AhrCOS s.r.l. in citazione. L'opponente, al fine di consentire di dare ingresso alla prova sul punto, avrebbe dovuto quanto meno allegare l'esistenza di vizi riferibili al materiale oggetto della pretesa creditoria qui fatta valere dalla subappaltatrice Teco s.r.l., sostenendo che le infiltrazioni fossero causate da una qualche inidoneità dei materiali di cui alla fattura (diversità rispetto a quelli pattuiti, minor quantità, scarsa qualità, ecc...).

La carenza in punto di allegazione – neppure integrata in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – ha reso irrilevanti le prove richieste, ivi compresa la c.t.u. che si sarebbe palesata come del tutto esplorativa ed avrebbe inoltre avuto ad oggetto uno stato dei luoghi del tutto modificato.

La domanda di riduzione del prezzo va quindi respinta.

In assenza di prova in punto di responsabilità, va respinta anche la domanda di risarcimento dei danni formulata da AhrCOS s.r.l., peraltro carente anche sotto il profilo dell'allegazione riferita ad un generico *“pregiudizio procurato alla propria immagine e credibilità commerciale”*, senza alcuna ulteriore precisazione.

Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.200,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.200,00 per fase istruttoria, euro 2.600,00 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1366/2017 nel procedimento R.G. 3291/2017, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 15/11/2017, promossa da



AHRCOS SRL nei confronti di TECO S.R.L., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna Ahrcos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Teco s.r.l. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Ferrara, 22 ottobre 2019

Il Giudice

Marianna Cocca

